

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore COSIMO DAMIANO FABIO MASTROROSA

Seduta del 18/02/2026

FATTO

Parte ricorrente, dopo aver invano esperito il reclamo in data 30/07/2025 si è rivolta all'Abf per vedere condannato l'intermediario per le differenze sull'equo rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125-sexies TUB per l'importo complessivo di € 820,79 chiedendo altresì la condanna alla restituzione della penale di estinzione anticipata € 132,94 in quanto illegittimamente addebitata al ricorrente nonché la condanna al rimborso di € 200,00 a titolo di spese legali sostenute per la presentazione del ricorso.

L'intermediario afferma che le doglianze di parte ricorrente sono infondate, atteso che la retrocessione degli oneri non goduti pari ad € 294,51 € effettuata in sede di riscontro al reclamo del 29 agosto 2025 ha definito in maniera chiara e totalmente soddisfattiva ogni richiesta riguardo al finanziamento in questione.

La definizione di ogni questione relativa al contratto già oggetto della corrispondenza tra le parti, era conseguenza assolutamente chiara; risulta chiaro ed evidente l'avvenuto rimborso degli oneri non goduti e la correttezza di quanto rimborsato.

Afferma altresì che dalla semplice lettura della documentazione emerge la corretta indicazione delle condizioni economiche e delle voci che concorrono a formarle, delle quali, pertanto, il ricorrente ha avuto piena cognizione prima della stipula.

Nello specifico, in merito alla richiesta di rimborso delle commissioni d'intermediazione, ribadisce che la rete distributiva non svolge alcuna attività posteriore alla conclusione del contratto; infatti la commissione di intermediazione non è soggetta a maturazione nel tempo ma è maturata interamente

Il contratto è stato sottoscritto in data 14/10/2014

Nelle controdeduzioni l'intermediario resistente afferma ed eccepisce quanto segue.

Le doglianze del ricorrente sono infondate, atteso che la retrocessione degli oneri non goduti pari ad € 294,51 € effettuata in sede di riscontro al reclamo del 29 agosto 2025 ha definito in maniera chiara e totalmente soddisfattiva ogni richiesta riguardo al finanziamento in questione.

La definizione di ogni questione relativa al contratto già oggetto della corrispondenza tra le parti, era conseguenza assolutamente chiara; risulta chiaro ed evidente l'avvenuto rimborso degli oneri non goduti e la correttezza di quanto rimborsato.

Dalla semplice lettura della documentazione emerge la corretta indicazione delle condizioni economiche e delle voci che concorrono a formarle, delle quali, pertanto, il ricorrente ha avuto piena cognizione prima della stipula.

Nello specifico, in merito alla richiesta di rimborso delle commissioni d'intermediazione, ribadisce che la rete distributiva non svolge alcuna attività posteriore alla conclusione del contratto; infatti la commissione di intermediazione non è soggetta a maturazione nel tempo ma è maturata interamente ed è divenuta esigibile quando il contratto è andato a buon fine, dovendosi, in tale momento, ritenere integralmente espletata la suddetta attività di intermediazione.

La chiara formulazione della clausola consente di rilevare che l'importo di € 1.358,40 corrisponde esclusivamente alle commissioni di intermediazione per l'attività svolta dall'intermediario del credito che ha svolto le indicate attività (tipicamente up front) e che ha percepito l'intero importo.

L'addebito della penale è legittimo.

DIRITTO

In base alla data di sottoscrizione del contratto (anteriore al 25.07.2021), la controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB nel testo introdotto dal D.lgs. 141/2010 (di recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori), per effetto di quanto disposto dall'art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis", convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), come da ultimo modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136, entrata in vigore in data 10 ottobre 2023.

Avuto presente il tenore del citato art. 27, si richiama l'orientamento condiviso dai Collegi, adottato a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario dell'art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, in base al quale si applicano i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori:

- per i costi recurring: criterio di proporzionalità puro (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi up front: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Al fine di distinguere tra costi recurring e up-front, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 20507 del 4.10.2018 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto up front le commissioni di intermediazione e recurring le spese di attivazione.

Quanto all'ulteriore rimborso effettuato l'intermediario ha prodotto la relativa evidenza confermata da parte ricorrente.

Il calcolo deve quindi essere svolto come da seguente tabella.

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	67
rate residue	53

TAN ▶	5,48%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	44,17%
- in proporzione alla quota	21,68%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☐	comm intermediazione (up front)	€ 1.358,40	€ 599,96	☐ € 294,50	☒	€ 294,51	-€ 0,01
☐	spese attivazione (recurring)	€ 500,00	€ 220,83	☒ € 108,40	☐	€ 0,00	€ 220,83
☒			☐	☐	☐		€ 0,00
☒			☐	☐	☐		€ 0,00
☒			☐	☐	☐		€ 0,00
☒			☐	☐	☐		€ 0,00
rimborsi senza imputazione						€ 0,00	€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 220,82
interessi legali							sì

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente che domanda la restituzione in proporzione lineare anche per la voce up-front e il cui prospetto di calcolo non tiene conto del rimborso ulteriore intervenuto (di cui nondimeno, come già rilevato, l'istante dà specifico atto in chiusura dell'atto) ma va riconosciuta la somma sopra indicata.

Quanto alla domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione, dal conteggio estintivo risulta che l'intermediario ha addebitato a titolo di penale di anticipata estinzione l'importo di € 132,94. Considerato che la durata residua del contratto al momento dell'estinzione era superiore ad un anno e che il debito residuo era superiore a 10.000 euro, non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo di cui all'art. 125-sexies, comma 3, TUB.

Dall'esame del conteggio estintivo, risulta che l'importo rimborsato in anticipo sia stato pari a € 13.294,10 (non si considerano le quote insolute in quanto già scadute alla data del conteggio e si detraggono i rimborsi eventualmente effettuati), sicché l'indennizzo applicato corrisponde all'1% dell'importo rimborsato in anticipo sulla base del conteggio estintivo.

Tuttavia, secondo il più recente orientamento condiviso dei Collegi (e v. ancora Collegio di Coordinamento, decisione n. 11679/21) occorre tenere conto anche degli ulteriori abbuoni dovuti dall'intermediario sulla base della Tabella sopra riportata: la ricorrente avrebbe quindi diritto alla restituzione dell'eccedenza applicata dall'intermediario rispetto all'1% dell'importo effettivamente rimborsato in anticipo.

Nel caso di specie, occorre detrarre l'ulteriore importo da corrispondere all'istante, pari ad euro 220,82. euro 13.294,10 – 220,82 = euro 13.073,28

Pertanto la commissione massima applicabile corrisponde ad euro 130,73: sicché è ulteriormente dovuta al ricorrente la differenza fra quella applicata e quella applicabile, per euro 2,21 (euro 132,94 – 130,73).

Si precisa che, ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di Euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

Non si riconoscono le spese legali stante la serialità del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 223,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE